

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

A CHI SPETTA

- alla persona con disabilità (*ATTENZIONE: NON tutte*), che sia UNICA intestataria/locataria/usufruttuaria ecc. del veicolo al PRA, oppure
- al familiare, UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA, che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.

N.B.: la persona con disabilità è **fiscalmente a carico** di un familiare, quando possiede un reddito annuo non superiore a **2.840,51** euro, oppure dal 1° gennaio 2019, a **4.000,00** euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.ii. (T.U.I.R.), può essere a carico soltanto:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- il figlio, compreso quello nato fuori del matrimonio riconosciuto, il figlio adottivo, affiliato o affidato, e il figlio convivente del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché il figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'ascendente che conviva con il contribuente.

REQUISITI SOGGETTIVI

L'esenzione è concessa SOLO se:

1) soggetto CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449).

Solo in questo caso è necessario l'**adattamento** del veicolo (* vedi più sotto)

2) soggetto NON VEDENTE O SORDOMUTO (art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342)

3) soggetto CON DISABILITA' PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA' TALE da avere determinato il **riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)**

Rientra in questa tipologia il *soggetto DOWN (L. 289/2002 e art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)*

4) soggetto CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE O AFFETTO DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

I suddetti requisiti (**requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5**) devono essere accertati dalle Commissioni mediche pubbliche competenti, i cui verbali di handicap e di invalidità civile devono espressamente riportare le **VOCI FISCALI**, ossia le norme di legge sopra indicate. In caso contrario, se vi sono i presupposti, è necessario chiedere una rettifica o integrazione all'Inps.

Si evidenzia, inoltre, che:

NON BASTA essere in possesso dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992; occorre anche rientrare in una delle patologie descritte dalle suddette voci fiscali.

NON BASTA neppure essere riconosciuti invalidi civili al 100% o con altra percentuale di invalidità; occorre anche rientrare in una delle patologie descritte dalle suddette voci fiscali.

N.B.: l'indicazione nei verbali del solo **art. 381** del DPR 495/1992, **non dà diritto** all'esenzione dal bollo auto, bensì soltanto al contrassegno di parcheggio per invalidi rilasciato dal Comune di residenza.

PER QUALI VEICOLI

Per **un solo** veicolo, **non cointestato**, adibito **in via esclusiva o prevalente** alla mobilità della persona con disabilità, purché in presenza dei seguenti **REQUISITI SOGGETTIVI**:

LIMITI DI CILINDRATA (indicata nella carta di circolazione):

- fino a **2000** centimetri cubici, per vetture a **benzina o ibrido**
- fino a **2800** centimetri cubici, per vetture **diesel o ibrido**
- di potenza non superiore a **150 kW**, per veicoli con motore **elettrico**.

TIPOLOGIE DI VEICOLI

1. **autovetture** (= veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)
2. **autoveicoli per trasporto promiscuo** (= veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)
3. **autoveicoli per trasporti specifici** (= veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo)
4. **motocarrozette** (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria)
5. **motoveicoli per trasporto promiscuo** (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente)
6. **motoveicoli per trasporti specifici** (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo).

* Nel solo caso di *soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti* (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449), è necessario l'**ADATTAMENTO DEL VEICOLO** in funzione della minorazione di tipo motorio di cui il disabile, (anche se trasportato), è affetto. L'adattamento deve risultare dalla carta di circolazione. Deve risultare anche dalle prescrizioni della commissione medica locale, ai sensi dell'art. 119 Codice della Strada, se il veicolo è guidato dal disabile abilitato alla guida e munito di patente speciale.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. del Veneto n. 30 del 23 dicembre 2022 (Legge di stabilità regionale 2023), **l'adattamento non è necessario** "nel solo caso di *minori portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ...*".

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, **il veicolo deve essere intestato** al richiedente. Non si può, quindi, chiedere l'esenzione per un veicolo di cui non si risulta essere più proprietari al PRA.

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, è, altresì, necessario che **sia ancora in vita** la persona con disabilità a favore della quale si chiede l'agevolazione fiscale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A) PER PERSONA DISABILE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI (art. 8 L. 449/1997)

1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato dalla Commissione medica pubblica, (o integrata presso l'INPS) che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria accertata
2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione

(N.B: ai fini dell'esenzione, per persona disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ad eccezione di minore in condizioni di gravità, il veicolo deve essere adattato. La carta di circolazione deve riportare i dispositivi di guida applicati al veicolo e/o gli adattamenti alla carrozzeria.)

3. Copia prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada, relativa agli adattamenti previsti per la guida dei veicoli a motore condotti da coloro che hanno la patente speciale (la patente speciale non è richiesta se la persona con disabilità è trasportata e, di conseguenza, non è abilitata alla guida del veicolo)
4. Copia patente speciale, eventualmente rilasciata alla persona con disabilità, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (nel caso in cui la persona con disabilità sia abilitata alla guida del veicolo).

B) NON VEDENTI E SORDI (art. 50, comma 3, L. 342/2000)

1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato da Commissione medica pubblica, (o integrata presso l'INPS) che attesti esplicitamente la condizione di non vedente (sul verbale deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: "cieco totale" o "cieco parziale" o "ipovedente grave"); o sordo (preverbale) o sordomuto;
2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione.

C) DISABILITA' PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA' TALE DA AVER DETERMINATO IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (art. 30, comma 7, L. 388/2000) o soggetto affetto da sindrome di DOWN CON RICONOSCIUTA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Copia verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla commissione medica pubblica, (o integrata presso l'INPS), ove deve risultare esplicitamente la disabilità psichica o mentale. Nel caso di soggetto affetto da Sindrome di Down è sufficiente, ai sensi dell'art. 94, comma 3, della legge 289/2002, anche il certificato del proprio medico di base attestante la sindrome di Down e la sussistenza della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
2. Copia certificato di attribuzione della indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988 o copia della sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale indennità.
3. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione.

D) PERSONE DISABILI CON GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE O AFFETTE DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30, comma 7, L. 388/2000)

1. Copia verbale di accertamento emesso dalla commissione medica pubblica (o integrata presso l'INPS), che attesti espressamente che detta disabilità deriva da patologie che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione o da pluriamputazioni.
2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l'esenzione.

In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se veicolo è intestato/locato/in usufrutto, ecc. al **FAMILIARE** richiedente della persona con disabilità, E' **NECESSARIO** allegare anche **autocertificazione**, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito) attestante:

- a) il rapporto di parentela con il disabile;
- b) che il disabile, non figlio né coniuge, è altresì convivente con il richiedente oppure che il disabile riceve assegni alimentari dal richiedente non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- c) che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo di cui si chiede l'esenzione.

In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se a presentare la domanda di esenzione, in nome e per conto del disabile, sia il **TUTORE o l'Amministratore di Sostegno (ADS)**, occorre allegare anche:

- 1) Copia del provvedimento di nomina da parte del Giudice Tutelare.

COME PRESENTARE DOMANDA E TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Dal **02.01.2023**, la domanda di esenzione va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l'apposita sezione del **PORTALE BOLLO AUTO** cui si accede mediante SPID o CIE.

E' possibile presentare la domanda compilata e sottoscritta dalla persona con disabilità o dal familiare richiedente, sempre attraverso il Portale, anche **avvalendosi di un soggetto delegato** che, allegando apposita delega sottoscritta dal soggetto richiedente l'esenzione, dovrà accedere mediante il proprio Spid o CIE ed utilizzare l'apposita modulistica ivi presente, **nell'apposita sezione dedicata al DELEGATO**.

Il richiedente o suo delegato in caso di delega riceverà per PEC, o raccomandata A/R anticipata via e-mail, apposito provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione, **entro 90 (NOVANTA) GIORNI** dalla sua presentazione, salvo sospensione del termine in caso di necessità di integrazione della documentazione allegata.

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

Informazioni ed assistenza si trovano:

1. nell'apposita sezione "**Esenzione persone con disabilità**" del Portale Bollo Auto della Regione Veneto;
2. agli sportelli regionali attivati nei capoluoghi di provincia ed aperti al pubblico tutti i giorni dal **MARTEDÌ** al **GIOVEDÌ** dalle ore 9:30 alle ore 13:00, **SOLO PREVIO APPUNTAMENTO** da fissare al portale **PRENOTAMI.BOLLO** nella apposita sezione dedicata. **L'utente che ha registrato un appuntamento sarà chiamato telefonicamente da operatore regionale.**

Gli indirizzi degli sportelli aperti al pubblico sono i seguenti:

1. Venezia - Santa Croce, 1187
 2. Padova - Via degli Scrovegni, 9
 3. Rovigo – Viale della Pace, 1/d
 4. Verona - appuntamenti gestiti solo telefonicamente
 5. Vicenza – Contrà Mure San Rocco, 51
 6. Treviso - Viale A. De Gasperi 1
 7. Belluno – appuntamenti gestiti solo telefonicamente;
3. telefonando al call center regionale **840.848.484** anche da cellulare (costo fisso € 0,10) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Una volta concessa l'esenzione, purché permangano le condizioni che l'hanno determinata, i soggetti esonerati dal pagamento del bollo auto non devono presentare domanda ogni anno.

Tuttavia, essi **devono comunicare alla REGIONE VENETO**, mediante apposito **MODULO DICHIARAZIONE PERDITA DEI REQUISITI**, **qualsiasi variazione** (es. trasferimento veicolo, decesso del soggetto disabile, modifica/eliminazione adattamento veicolo, perdita requisiti sanitari, ecc.), **entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, compreso il nuovo verbale di accertamento di invalidità/handicap in caso di rivedibilità, pena il recupero del bollo auto non pagato, maggiorato di sanzioni ed interessi.**

TRASFERIMENTO ESENZIONE DA UN VEICOLO AD UN ALTRO: in caso di richiesta di trasferimento dell'esenzione da altro veicolo, se l'esenzione era stata concessa dall'allora competente Agenzia delle Entrate, va presentata alla Regione Veneto una nuova domanda, completa di tutta la documentazione, con le modalità sopra descritte. Se, invece, l'esenzione è stata concessa dalla Regione Veneto, l'utente può utilizzare l'apposito **MODULO qui disponibile**, da inviare all'indirizzo PEC risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it a cui è possibile effettuare invii da PEC, oppure da indirizzi e-mail ordinaria purché accompagnati da un valido documento di identità.

In caso di **VEICOLO CON ESENZIONE PROVENIENTE DA ALTRA REGIONE:**

il proprietario, o la persona con disabilità, titolari di esenzione rilasciata da altra Regione, a seguito di trasferimento della propria residenza in Veneto, **dovranno** presentare una **nuova domanda** di esenzione. Ciò al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nella Regione Veneto per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

NORMATIVA E PRINCIPALI CIRCOLARI DI RIFERIMENTO
--

Art. 8 L. 449/1997; art. 50 L. 342/2000; art. 30, comma 7, L. 388/2000; L. 104/1992; art. 94, comma 3, L. 289/2002; art. 17, comma 1, lett. f bis) DPR 39/1953; Legge Regione Veneto n. 30 del 23.12.2022 artt. 4 e 8.

Circ. Min. Finanze n. 30/E del 27/01/1998, Circ. Min. Finanze n. 186/E del 15/07/1998; Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 17.01.2007, Circ. Agenzia Entrate n. 46/E del 11.05.2001, Risoluzione Agenzia Entrate n. 169/E del 04.06.2002.